

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - **Decreto dirigenziale n. 421 del 20 luglio 2009 – Legge n. 82 del 20.02.2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2009/2010, delle fermentazioni e rifermentazioni.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Reg. CE n.1493/99 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 1227/00 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo e alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 1623/00 relativo alla organizzazione comune del mercato per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

VISTO il Reg. CE 884/01 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo n. 260/00 e successive modifiche concernente le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. CE n.1493/99;

VISTA la legge n. 82 del 20/02/2006 concernente "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

VISTO l'art. 9 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei vini;

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO pertanto necessario stabilire nella Regione Campania il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione;

VISTO il Decreto del Coordinatore dell'AGC 11 n°46 del 24/06/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- Per la campagna vitivinicola 2009/2010 il periodo vendemmiale ha inizio il 1 agosto 2009 e termina il 31 dicembre 2009.
- Le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2009 al 31 dicembre 2009.
- Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ufficio periferico dell' ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) di Napoli avente competenza territoriale per la regione Campania.
- E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti o per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

- E' autorizzata la produzione dei vini frizzanti, del vino passito ed altri vini tradizionali, oltre il periodo vendemmiale e fino al 31/07/2010 per i vini frizzanti e fino al 31/03/2010 per il vino passito e altri vini tradizionali.
- Per la campagna vitivinicola 2009/2010 nella regione Campania è autorizzata l'arricchimento delle partite (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti di qualità e v.s.q.p.r.d., di cui al Regolamento CE n. 1493/99 – in particolare Allegato V, Sezione H, punto H – a condizione che:
 - o mosti e i vini siano ottenuti da una o più varietà di uve coltivabili nella regione stessa ed ivi raccolte;
 - o le operazioni di arricchimento siano effettuate nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
 - o l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 2% in volume;
 - o sia realizzato mediante impiego di saccarosio, di mosti di uve concentrati o mosti di uve concentrati rettificati.
- di inviare telematicamente il presente decreto, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale (BURC), per la relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03 ;
- di inviare il presente Decreto al Signor Assessore all'Agricoltura per conoscenza, al Settore IPA, all'ICQ, (Ispettorato centrale per il controllo delle qualità dei prodotti agroalimentari di Napoli), all'Ismeccert di Napoli e all'Area 02 – Settore 01 Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Passari